



PROCESSO VERBALE ADUNANZA LV

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

26 febbraio 2020

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 26 del mese di febbraio duemilaventi, alle ore 9,30 in Torino, Corso Inghilterra 7, nella Sala Conferenze sita al 15° piano, sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Alberto BIGNONE, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 20 febbraio 2020 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri:
Alberto AVETTA - Fabio BIANCO - Mauro CARENA - Dimitri DE VITA - Maria Grazia GRIPPO - Sergio Lorenzo GROSSO - Marco MAROCCO - Claudio MARTANO - Roberto MONTA' - Maurizio PIAZZA - Graziano TECCO.

Sono assenti i Consiglieri: Barbara AZZARA' - Antonio CASTELLO - Mauro FAVA - Silvio MAGLIANO - Carlo PALENZONA - Paolo RUZZOLA.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce delle Zone omogenee: Zona 5 "PINEROLESE" - Zona 8 "CANAVESE OCCIDENTALE".

OGGETTO: Consorzio per gli Insedimenti Produttivi del Canavese. Proposta modifica statuto. Approvazione.

DEL_CONS n. 3

~~~~~

**La Sindaca Metropolitana,** pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato.

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Dato atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47, della Legge 7.4.2014, n. 56, la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
- Visto l'art. 1, comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico degli Enti Locali, nonché le norme di cui all'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Premesso che:

La Città metropolitana di Torino partecipa al Consorzio per gli Insediamenti Produttivi del Canavese (di seguito CIPC) consorzio misto pubblico/privato ad attività esterna ai sensi dell'art. 2602 C.C. e 2615 bis C.C. che opera da più di 35 anni al servizio del territorio canavese;

In particolare, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto vigente, il Consorzio ha per scopo la promozione dello sviluppo economico e sociale del Canavese e la sua attività si articola secondo le seguenti linee d'azione:

- a. promuovere iniziative finalizzate a favorire il trasferimento tecnologico e l'innovazione sia valorizzando il patrimonio di conoscenze tecniche e scientifiche già esistenti che promuovendone l'insediamento di nuove;
- b. favorire, in genere, lo sviluppo economico e sociale del territorio, promuovendo o coordinando specifici progetti anche a valere su fondi comunitari, nazionali o regionali;
- c. coordinare le attività di realizzazione e gestione delle aree industriali attrezzate per insediamenti produttivi prioritariamente nell'ambito del Canavese promuovendo la sostenibilità ambientale e sociale nonché tutte le utili a produrre risparmio energetico. Tale finalità sarà perseguita mediante:
  - c1) la prestazione di consulenza tecnico-finanziaria agli enti locali singoli o associati interessati, con particolare riguardo alla predisposizione degli strumenti urbanistici attuativi, alla redazione degli studi di fattibilità dei singoli interventi, nonché quella relativa all'attivazione delle procedure per l'acquisizione delle aree;
  - c2) l'acquisizione della disponibilità delle aree;
  - c3) la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché l'attrezzamento degli spazi pubblici o destinati ad attività collettive, a verde pubblico o parcheggi previsti dagli strumenti esecutivi e da eventuali varianti, nell'ambito di appositi accordi con gli Enti locali competenti, e comunque, ove le condizioni lo richiedano, con le procedure e le modalità previste dalla normativa vigente;
  - c4) l'azione promozionale per l'insediamento nelle aree attrezzate di attività produttive;
  - c5) ogni altra attività che comunque possa risultare utile al conseguimento delle finalità consortili;

Gli attuali soci del Consorzio sono oltre alla Città Metropolitana di Torino (la cui partecipazione calcolata sul numero di quote è pari al 46,44%), alcuni Comuni (45,12%), Confindustria Canavese (4,49%), Ass. Piccole e Medie Industrie di Torino e Provincia (0,26%), Conf. nazionale dell'artigianato e della piccola impresa (0,26%), Aziende (3,43%);

Facendo seguito alle indicazioni emerse dai soci nel corso dell'Assemblea del CIPC del 21 febbraio 2019 nella quale era stata proposta la redazione di un piano di attività del Consorzio per valutare le prospettive di sviluppo e le azioni da intraprendere, il Consiglio Direttivo ha predisposto il piano industriale per il triennio 2020 - 2022 con cui delineare il futuro del Consorzio definendo obiettivi, tempi e risorse necessarie;

Il piano industriale è stato presentato ai soci nell'Assemblea del 13 gennaio 2020, in tale occasione i consorziati hanno espresso apprezzamento positivo per l'operato del CIPC indicando l'opportunità di mantenere attivo il Consorzio, rinnovandolo e implementando le attività;

Tenuto conto di tali ragioni, il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario aggiornare lo Statuto secondo le prospettive future di intervento del Consorzio e ha quindi predisposto una proposta di modifica dello stesso;

Con nota prot. n. 44-20 del 28.01.2020 la Presidente del Consorzio ha convocato l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci per il giorno giovedì 27 febbraio 2020 alle ore 14:00 presso la Sala Riunioni del Bioindustry Park "Silvano Fumero" in Via Ribes 5 a Colletterto Giacosa (TO), per discutere e deliberare sui seguenti ordini del giorno:

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA:**

1. Variazione statuto consortile

**ASSEMBLEA ORDINARIA:**

2. Comunicazioni della Presidente;
3. Approvazione Bilancio esercizio chiuso al 31/12/2019, relazione sulla gestione del Consiglio Direttivo, relazione del Collegio Revisori dei Conti del Bilancio 2019;
4. Rinnovo organi sociali
5. Approvazione Bilancio Preventivo 2020 (art. 14 Statuto);
6. Applicazione art. 14/d dello Statuto.

Con la suindicata nota prot. 44-20 del 28.01.2020 la Presidente del Consorzio ha trasmesso a tutti i consorziati le proposte di modifica dello Statuto, tali proposte sono riportate nel testo sinottico allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Con successiva nota prot. n. 65-20 dell'11/02/2020 recante "*Nota di commento alle principali proposte di modifica allo statuto*" la Presidente di CIPC, su richiesta della Direzione Servizi alle imprese, SPL e partecipazioni, ha esplicitato le motivazioni delle proposte di modifica dello Statuto, conseguenza dei cambiamenti verificatisi nella composizione dei Consorziati e del mutato contesto generale di riferimento in cui si viene a collocare l'attività del Consorzio:

*"- un nuovo contesto economico, in relazione al quale economia nei costi di struttura e snellezza operativa costituiranno un fattore di basilare importanza;*

*- un nuovo contesto territoriale e una diversa sensibilità ambientale in relazione ai quali le esigenze di agevolare nuovi insediamenti produttivi vengono in parte riconsiderate con nuovi indirizzi volti al riuso di siti industriali dismessi."*

Le principali proposte di modifica dello Statuto, come riportate e motivate anche nella suindicata Nota di commento, sono sinteticamente le seguenti:

- la variazione della denominazione in "Consorzio Insediamenti Produttivi" eliminando la dicitura "del Canavese" *"trova motivazione nel voler pensare che l'attività di servizio posta in essere dal Consorzio possa considerarsi a disposizione di un'Utenza più ampia rispetto al*

*territorio del solo Canavese, includendovi anche zone che per la loro vicinanza e/o per altre motivazioni economico/sociali rientrano nell'ambito di influenza di Città Metropolitana/Regione”.*

- l'ampliamento dell'ambito territoriale di riferimento e la previsione, tra le linee di azione del Consorzio, della promozione e coordinamento di *“attività finalizzate al riuso, recupero e valorizzazione di immobili e aree industriali esistenti compresa la compravendita, la ristrutturazione e la riqualificazione”* per consentire al Consorzio di *“intervenire a pieno titolo in progetti di miglioramento ambientale, potendo così rispondere a esigenze e richieste che sono sempre più diffuse nel territorio”*.
- l'eliminazione di categorie differenziate di consorziati, nell'ottica generale di semplificazione della struttura del Consorzio
- la variazione della composizione del fondo consortile, costituito dalle quote di ammissione dei consorziati e dagli introiti a fondo perduto (viene *“cancellata la possibilità di costituire il Fondo Consortile con il conferimento di beni in quanto tale modalità, finora peraltro mai verificatasi nella storia del Consorzio può presupporre e richiedere una non indifferente attività iniziale di valutazione e stima dei valori venali, nonché di una successiva attività gestione con - in taluni casi - anche di sostenimento di costi”*) e la sua ripartizione tra i consorziati allo scioglimento.
- l'eliminazione del Comitato di indirizzo tra gli organi del Consorzio e la previsione dell'Organo di controllo e revisione legale in luogo del Collegio dei Revisori dei Conti.
- la possibilità per l'Assemblea di nominare, secondo la legge e in accordo alle esigenze dimensionali ed operative del Consorzio, l'Organo di controllo e revisione legale in luogo del Collegio dei Revisori dei Conti; in particolare l'Assemblea potrà nominare un sindaco unico o un collegio sindacale (composto di tre membri effettivi e due supplenti) ovvero un revisore legale dei conti.
- la possibilità di svolgere, mediante teleconferenza con collegamento audio/video, le assemblee dei soci e riunioni del Cda (queste ultime anche con consultazione scritta).
- l'aggiornamento della denominazione della Città metropolitana di Torino in luogo di Provincia di Torino e la cancellazione del socio receduto Finpiemonte Partecipazioni.
- l'aggiornamento della composizione del Consiglio direttivo: cinque membri di cui uno, il Presidente, designato dalla Città Metropolitana di Torino, un imprenditore indicato dai soci, due consiglieri indicati dai Comuni consorziati, uno designato da Confindustria Canavese.
- l'eliminazione dello specifico articolo relativo al Collegio Arbitrale.
- l'estensione del diritto di informativa a tutti i consorziati.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Visto il prospetto sinottico comparativo che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale, contenente il testo vigente dello Statuto del Consorzio per gli Insediamenti Produttivi del Canavese e le proposte di modifica del medesimo;

Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, di approvare le proposte di modifica dello Statuto del Consorzio in oggetto nel testo sopracitato;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 25/02/2019

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 26696/2016 del 19 ottobre 2016 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 10 ottobre 2016;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile della Direzione interessata, nonché del Dirigente responsabile finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dal Sindaco sull'atto e ricompresa nell'approvazione della delibera, salvo diversa volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri;

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni in premessa riportate e che si intendono integralmente richiamate, le proposte di modifica dello Statuto del Consorzio per gli Insedimenti Produttivi del Canavese, con sede legale Via Camillo Olivetti n. 8 - 10015 IVREA (TO) come riportate nel testo sinottico trasmesso dal Consorzio ed allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato alla Sindaca della Città metropolitana di Torino, o suo delegato, che parteciperà all'Assemblea Straordinaria del Consorzio di discutere e deliberare in merito alle modificazioni statutarie proposte, e ad approvare il nuovo schema di Statuto autorizzando, altresì, eventuali integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie da parte del notaio rogante;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Città metropolitana di Torino;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

~~~~~

(Segue l'illustrazione del Consigliere delegato De Vita per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportata).

~~~~~

**La Sindaca Metropolitana**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione e la sua immediata esecutività, il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO: Consorzio per gli Insedimenti Produttivi del Canavese. Proposta modifica statuto. Approvazione.**

**DEL\_CONS n. 3**

La votazione avviene in modo palese, mediantealzata di mano:

Presenti = 12

Votanti = 12

Favorevoli 12

(Appendino - Avetta - Bianco - Carena - De Vita - Grippo - Grosso - Marocco - Martano - Montà - Piazza - Tecco).

**La deliberazione risulta approvata e immediatamente eseguibile.**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente

Alberto Bignone

LA SINDACA METROPOLITANA

Firmato digitalmente

Chiara Appendino

| STATUTO ATTUALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROPOSTA STATUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NOTE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Art. 1 - Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Art. 1 - Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Art. 2 - Sede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 2 - Sede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Art. 3 - Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art. 3 - Finalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Art. 4 - Attività strumentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 4 - Attività strumentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Art. 5 - Struttura per sezioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Art. 5 - Struttura per sezioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Art. 6 - <b>Categorie di consorziati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Art. 6 - <b>Consorziati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Art. 7 - Ammissione al Consorzio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Art. 7 - Ammissione al Consorzio                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Art. 8 - Quote consortili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Art. 8 - Quote consortili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Art. 9 - Obblighi e diritti dei consorziati                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Art. 9 - Obblighi e diritti dei consorziati                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Art. 10 - Fondo consortile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Art. 10 - Fondo consortile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Art. 11 - Perdita delle qualità di consorziato                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Art. 11 - Perdita delle qualità di consorziato                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 12 - <b>Cessazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 13 - <b>Recesso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 14 - <b>Esclusione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Art. 12 - Organi del Consorzio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Art. 15 - Organi del Consorzio                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Art. 13 - Assemblea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Art. 16 - Assemblea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| Art. 14 - Poteri dell'Assemblea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 17 - Poteri dell'Assemblea                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Art. 15 - <b>Comitato di Indirizzo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Art. 16 - Consiglio Direttivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 18 - Consiglio Direttivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Art. 17 - Poteri del Consiglio Direttivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Art. 19 - Poteri del Consiglio Direttivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Art. 18 - Presidente e Vice Presidente                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Art. 20 - Presidente e Vice Presidente                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Art. 19 - Comitati Tecnici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Art. 21 - Comitati Tecnici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Art. 20 - <b>Collegio dei Revisori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Art. 22 - <b>Organo di Controllo e revisione legale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Art. 21 - Esercizio consortile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Art. 23 - Esercizio consortile                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Art. 22 - Durata e scioglimento del Consorzio                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 24 - Durata e scioglimento del Consorzio                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| Art. 23 - <b>Collegio arbitrale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Art. 24 - Riferimento alle leggi comuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Art. 25 - Riferimento alle leggi comuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Art. 25 - Diritto di informativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Art. 26 - Diritto di informativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| <b>Art. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Art. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| <b>Denominazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Denominazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| E' costituito un Consorzio denominato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E' costituito un Consorzio denominato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| <b>«Consorzio per gli insediamenti produttivi del Canavese»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>«Consorzio Insediamenti Produttivi»</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Il Consorzio si qualifica ed opera come Consorzio ad attività esterna, <b>senza scopo di lucro</b> , regolato dagli artt. 2602 e 2615 bis Codice Civile.                                                                                                                                                                                         | Il Consorzio si qualifica ed opera come Consorzio ad attività esterna, regolato dagli artt. 2602 e 2615 bis Codice Civile.                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Al Consorzio possono partecipare i Comuni, i loro Consorzi, <b>le Comunità Montane</b> , i privati e/o enti o associazioni di categoria nell'ambito della legislazione regionale vigente e nel rispetto delle disposizioni legislative che ne regolano l'attività, la forma di rappresentatività e le procedure della manifestazione di volontà. | Al Consorzio possono partecipare i Comuni, i loro Consorzi <b>o associazioni</b> , i privati e/o enti o associazioni di categoria, nell'ambito della legislazione regionale vigente e nel rispetto delle disposizioni legislative che ne regolano l'attività, la forma di rappresentatività e le procedure della manifestazione di volontà. |      |
| <b>Art. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Art. 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| <b>Sede</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Sede</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| La sede del Consorzio è stabilita in Ivrea. L'indirizzo sarà stabilito e modificato dal Consiglio Direttivo. Per esigenze organizzative e su determinazione dello stesso Consiglio potranno istituirsi altri Uffici secondari nel territorio nazionale.                                                                                          | La sede del Consorzio è stabilita in Ivrea. L'indirizzo sarà stabilito e modificato dal Consiglio Direttivo. Per esigenze organizzative e su determinazione dello stesso Consiglio potranno istituirsi altri Uffici secondari nel territorio nazionale.                                                                                     |      |
| <b>Art. 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Art. 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| <b>Finalità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Finalità</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Il Consorzio ha per scopo la promozione dello sviluppo economico e sociale <b>del Canavese.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Il Consorzio ha per scopo la promozione dello sviluppo economico e sociale <b>nonché di piani di miglioramento ambientale.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Per il raggiungimento di tale scopo l'attività del Consorzio si articola secondo le seguenti linee d'azione:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Per il raggiungimento di tale scopo l'attività del Consorzio si articola secondo le seguenti linee d'azione:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| a) promuovere iniziative finalizzate a favorire il trasferimento tecnologico e l'innovazione sia valorizzando il patrimonio di conoscenze tecniche e scientifiche già esistenti che promuovendone l'insediamento di nuove;                                                                                                                                                                                                                  | a) promuovere iniziative finalizzate a favorire il trasferimento tecnologico e l'innovazione sia valorizzando il patrimonio di conoscenze tecniche e scientifiche già esistenti che promuovendone l'insediamento di nuove;                                                                                                                                                                                                                  |  |
| b) favorire, in genere, lo sviluppo economico e sociale del territorio, promuovendo o coordinando specifici progetti <b>anche a valere su fondi comunitari, nazionali o regionali;</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | b) favorire, in genere, lo sviluppo economico e sociale del territorio, promuovendo o coordinando specifici progetti <b>o contributi privati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| c) coordinare le attività di realizzazione e gestione delle aree industriali attrezzate per insediamenti produttivi prioritariamente nell'ambito del Canavese promuovendo la sostenibilità ambientale e sociale nonché tutte le utili a produrre risparmio energetico. Tale finalità sarà perseguita mediante:                                                                                                                              | c) coordinare le attività di realizzazione e gestione delle aree industriali attrezzate per insediamenti produttivi prioritariamente nell'ambito del Canavese promuovendo la sostenibilità ambientale e sociale nonché tutte le <b>attività</b> utili a produrre risparmio energetico. Tale finalità sarà perseguita mediante:                                                                                                              |  |
| c1) la prestazione di consulenza <b>tecnico-finanziaria</b> agli enti locali singoli o associati interessati, con particolare riguardo alla predisposizione degli strumenti urbanistici attuativi, alla redazione degli studi di fattibilità dei singoli interventi, nonché quella relativa all'attivazione delle procedure per l'acquisizione delle aree;                                                                                  | c1) la prestazione di consulenza agli enti locali singoli o associati interessati, con particolare riguardo alla predisposizione degli strumenti urbanistici attuativi, alla redazione degli studi di fattibilità dei singoli interventi, nonché quella relativa all'attivazione delle procedure per l'acquisizione delle aree;                                                                                                             |  |
| c2) l'acquisizione della disponibilità delle aree;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | c2) l'acquisizione della disponibilità delle aree;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| c3) la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché l'attrezzamento degli spazi pubblici o destinati ad attività collettive, a verde pubblico o parcheggi previsti dagli strumenti esecutivi e da eventuali varianti, nell'ambito di appositi accordi con gli Enti locali competenti, e comunque, ove le condizioni lo richiedano, con le procedure e le modalità previste dalla normativa vigente; | c3) la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché l'attrezzamento degli spazi pubblici o destinati ad attività collettive, a verde pubblico o parcheggi previsti dagli strumenti esecutivi e da eventuali varianti, nell'ambito di appositi accordi con gli Enti locali competenti, e comunque, ove le condizioni lo richiedano, con le procedure e le modalità previste dalla normativa vigente; |  |
| c4) l'azione promozionale per l'insediamento nelle aree attrezzate di attività produttive;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | c4) l'azione promozionale per l'insediamento nelle aree attrezzate di attività produttive;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| c5) ogni altra attività che comunque possa risultare utile al conseguimento delle finalità consortili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | c5) ogni altra attività che comunque possa risultare utile al conseguimento delle finalità consortili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>d) Promuovere e coordinare attività finalizzate al riuso, recupero e valorizzazione di immobili e aree industriali esistenti compresa la compravendita, la ristrutturazione e la riqualificazione</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Art. 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Art. 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Attività strumentali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Attività strumentali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, il Consorzio può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari a ciò intese o connesse.                                                                                                                                                                                                                                                | Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, il Consorzio può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari a ciò intese o connesse.                                                                                                                                                                                                                                                |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Art. 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Art. 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Struttura per sezioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Struttura per sezioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Il Consorzio, per il migliore raggiungimento delle finalità, potrà istituire nel proprio ambito Sezioni autonome con distinta gestione e propria contabilità alle quali facciano capo, separatamente dalle altre attività del Consorzio, finanziamenti, contributi e garanzie dei consorziati o di terzi, e alle quali vengano devoluti settori di competenza definiti per ambiti territoriali o per singole aree. Le sezioni operano entro i limiti fissati dal Consiglio Direttivo e sulla base di appositi regolamenti approvati all'atto della loro istituzione. Per tali sezioni potranno essere istituiti appositi Comitati Tecnici, consultivi o deliberativi, ed essere nominati segretari o procuratori con specifiche attribuzioni e responsabilità. | Il Consorzio, per il migliore raggiungimento delle finalità, potrà istituire nel proprio ambito Sezioni autonome con distinta gestione e propria contabilità alle quali facciano capo, separatamente dalle altre attività del Consorzio, finanziamenti, contributi e garanzie dei consorziati o di terzi, e alle quali vengano devoluti settori di competenza definiti per ambiti territoriali o per singole aree. Le sezioni operano entro i limiti fissati dal Consiglio Direttivo e sulla base di appositi regolamenti approvati all'atto della loro istituzione. Per tali sezioni potranno essere istituiti appositi Comitati Tecnici, consultivi o deliberativi, ed essere nominati segretari o procuratori con specifiche attribuzioni e responsabilità. |  |
| <b>Art. 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Art. 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Categorie di consorziati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Conсорziati</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Vengono distinte due categorie di consorziati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| a. Promotori e/o finanziatori: enti locali singoli e associati, società a partecipazione pubblica, enti pubblici e privati, associazioni di categoria, imprese ed <b>enti diversi da quelli previsti come consorzisti ordinari</b> , che abbiano interesse al raggiungimento delle finalità statutarie del Consorzio e ad esso prestino sostegno attivo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Possono essere consorzati i seguenti soggetti:</b> enti locali singoli e associati, società a partecipazione pubblica, enti pubblici e privati, associazioni di categoria <b>e</b> imprese che abbiano interesse al raggiungimento delle finalità statutarie del Consorzio e ad esso prestino sostegno attivo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| b. Ordinari: <b>imprese pubbliche e private ed enti economici interessati ad insediarsi nelle aree realizzate e/o in corso di realizzazione che operano nei settori industriale, commerciali e dell'artigianato di produzione ovvero in attività economiche a questi connesse e complementari. L'eventuale ausilio economico, finanziario o di altra natura dei consorzisti finanziatori e promotori può essere prestato con particolare riferimento ad una o più sezioni autonome se costituite.</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Art. 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Art. 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Ammissione al Consorzio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Ammissione al Consorzio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| L'ammissione di nuovi consorziati è approvata dal Consiglio Direttivo <b>in base ai criteri e alle condizioni fissate ogni anno dall'Assemblea.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L'ammissione di nuovi consorziati è approvata dal Consiglio Direttivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| All'atto di ammissione i consorziati si impegnano a versare una quota di ammissione una tantum il cui ammontare verrà determinato dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni esercizio consortile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | All'atto di ammissione i consorziati si impegnano a versare una quota di ammissione una tantum il cui ammontare verrà determinato dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni esercizio consortile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Art. 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Art. 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Quote consortili</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Quote consortili</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| La partecipazione di ciascun consorziato al Consorzio è suddivisa, ai fini del voto in Assemblea, in quote consortili. Le quote consortili non sono cedibili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | La partecipazione di ciascun consorziato al Consorzio è suddivisa, ai fini del voto in Assemblea, in quote consortili. Le quote consortili non sono cedibili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Art. 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Art. 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

| Obblighi e diritti dei consorziati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Obblighi e diritti dei consorziati                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| I consorziati si obbligano:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I consorziati si obbligano:                                                                                                                                                                                                                         |  |
| a. ad osservare lealmente le norme del presente Statuto e dei regolamenti interni e le deliberazioni degli organi del Consorzio;                                                                                                                                                                                                                                | a. ad osservare lealmente le norme del presente Statuto e dei regolamenti interni e le deliberazioni degli organi del Consorzio;                                                                                                                    |  |
| b. ad adempiere tempestivamente alle obbligazioni assunte nell'interesse comune del singolo consorziato ad esse interessato;                                                                                                                                                                                                                                    | b. ad adempiere tempestivamente alle obbligazioni assunte nell'interesse comune del singolo consorziato ad esse interessato;                                                                                                                        |  |
| c. a comunicare tempestivamente al Consorzio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni della ragione e della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti.                                                                                                                                                      | c. a comunicare tempestivamente al Consorzio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni della ragione e della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti.                                          |  |
| La partecipazione al Consorzio non dà diritto, di per sé sola, a fruire delle prestazioni che il Consorzio realizza nel perseguimento delle proprie finalità.                                                                                                                                                                                                   | La partecipazione al Consorzio non dà diritto, di per sé sola, a fruire delle prestazioni che il Consorzio realizza nel perseguimento delle proprie finalità.                                                                                       |  |
| Il trasferimento a terzo non consorziato dell'azienda di un consorziato comporta il trasferimento al terzo della partecipazione al Consorzio subordinatamente al gradimento del Consiglio Direttivo. Diversamente, il Consorzio può essere escluso.                                                                                                             | Il trasferimento a terzo non consorziato dell'azienda di un consorziato comporta il trasferimento al terzo della partecipazione al Consorzio subordinatamente al gradimento del Consiglio Direttivo. Diversamente, il Consorzio può essere escluso. |  |
| I consorziati hanno diritto di ricevere, a richiesta scritta e motivata, dal Presidente, tutte le notizie relative allo svolgimento dell'attività del Consorzio.                                                                                                                                                                                                | I consorziati hanno diritto di ricevere, a richiesta scritta e motivata, dal Presidente, tutte le notizie relative allo svolgimento dell'attività del Consorzio.                                                                                    |  |
| <b>Art. 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Art. 10</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Fondo consortile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Fondo consortile</b>                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Il fondo consortile è costituito <b>dai beni conferiti e dai contributi</b> e quote di ammissione dei consorziati, dagli introiti a fondo perduto versati da consorziati o da terzi <b>e dai beni acquistati con le disponibilità del Consorzio.</b>                                                                                                            | Il fondo consortile è costituito <b>dalle</b> quote di ammissione dei consorziati e dagli introiti a fondo perduto versati da consorziati o da terzi <b>a tale titolo.</b>                                                                          |  |
| I consorziati e quelli che tale qualità perdono ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto, non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori particolari dei singoli consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.                                                                                                             | I consorziati e quelli che tale qualità perdono ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto, non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori particolari dei singoli consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. |  |
| Allo scioglimento del Consorzio verranno rimborsati ai consorziati <b>finanziatori e/o promotori ed ordinari i finanziamenti infruttiferi, i contributi</b> e quote di partecipazione da loro versati <b>e i beni da loro conferiti al Consorzio - riportati al valore venale per essi stabilito al momento della loro acquisizione da parte del Consorzio.</b> | Allo scioglimento del Consorzio verranno rimborsate ai consorziati <b>le</b> quote di partecipazione da loro versate <b>al valore di sottoscrizione</b>                                                                                             |  |
| Essi saranno rivalutati proporzionalmente alla svalutazione monetaria per ciascuno di essi conteggiata secondo l'indice ISTAT del costo della vita dalla data del versamento o conferimento a quella del comune riparto.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Non saranno invece restituiti i beni né rimborsati i valori rimessi al Consorzio a fondo perduto. Se il fondo consortile non sarà sufficiente all'integrale rimborso, si addiverrà ad un riparto proporzionale ai contributi conferiti. Se il fondo consortile risulterà eccedente rispetto al rimborso effettuato, tale eccedenza sarà ripartita in misura proporzionale alle quote consortili.</p>                                               | <p>Se il fondo consortile non sarà sufficiente all'integrale rimborso, si addiverrà ad un riparto proporzionale al numero di quote consortili. Se il fondo consortile risulterà eccedente rispetto al rimborso effettuato, tale eccedenza sarà ripartita in misura proporzionale al numero delle quote consortili.</p>                                                                                       |  |
| <b>Art. 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Art. 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Perdita delle qualità di consorziato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Perdita delle qualità di consorziato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <p>La qualità di consorziato si perde per cessazione, per recesso o per esclusione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>La qualità di consorziato si perde per cessazione, per recesso o per esclusione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <p>Il consorziato cessato, receduto o escluso rimane responsabile delle obbligazioni nei confronti del Consorzio e dei singoli consorziati. Egli non ha diritto ad alcuna restituzione dei beni conferiti al Consorzio a fondo perduto; al consorziato escluso non compete inoltre alcun rimborso dei beni da lui conferiti o dei contributi, quote o sovrapprezzi versati al fondo consortile, né alcuna spettanza sul patrimonio del Consorzio.</p> | <p>Il consorziato cessato, receduto o escluso rimane responsabile delle obbligazioni nei confronti del Consorzio e dei singoli consorziati sino alla data di cessazione del rapporto. Egli non ha diritto ad alcuna spettanza sul patrimonio del Consorzio.</p>                                                                                                                                              |  |
| <b>Cessazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Art. 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Cessazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Cessazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <p>La cessazione dell'attività del consorziato effettiva e completa implica la cessazione della sua appartenenza al Consorzio. La cessazione è comunicata al Consiglio Direttivo e da essa accettata dandosene atto appositamente in verbale.</p>                                                                                                                                                                                                     | <p>La cessazione dell'attività del consorziato effettiva e completa implica la cessazione della sua appartenenza al Consorzio. La cessazione è comunicata al Consiglio Direttivo e da esso confermata dandosene atto appositamente in verbale.</p>                                                                                                                                                           |  |
| <p>I beni conferiti ed i contributi, sovrapprezzi o quote versate dal consorziato non a fondo perduto saranno restituiti senza interessi, quando tutte le obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio e dei singoli consorziati saranno state soddisfatte.</p>                                                                                                                                                                                   | <p>Le quote versate dal consorziato saranno restituite senza interessi, quando tutte le obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio e dei singoli consorziati saranno state soddisfatte.</p>                                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Recesso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Art. 13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Recesso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Recesso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <p>La dichiarazione di recesso deve pervenire per raccomandata con avviso di ricevimento al Consorzio. Se essa pervenga almeno tre mesi prima del termine dell'esercizio corrente, prende effetto dalla chiusura di quell'esercizio; altrimenti dalla chiusura dell'esercizio successivo o da quell'altra anteriore data richiesta dal recedente ed accordata discrezionalmente dal Consiglio Direttivo.</p>                                          | <p>La dichiarazione di recesso deve pervenire per raccomandata con avviso di ricevimento al Consorzio. Se essa pervenga almeno tre mesi prima del termine dell'esercizio corrente, prende effetto dalla chiusura di quell'esercizio; altrimenti dalla chiusura dell'esercizio successivo o da quell'altra anteriore data richiesta dal recedente ed accordata discrezionalmente dal Consiglio Direttivo.</p> |  |
| <p>Il recedente deve comunque soddisfare completamente le obbligazioni sorte nei suoi confronti finchè il recesso non sia divenuto operativo e definire i rapporti giuridici instaurati tramite il Consorzio tanto con i terzi che con i consorziati. I beni conferiti ed i contributi, sovrapprezzi o quote, versati dal recedente non a fondo perduto saranno restituiti, senza interessi, quando tali obbligazioni saranno state soddisfatte.</p>  | <p>Il recedente deve comunque soddisfare completamente le obbligazioni sorte nei suoi confronti finchè il recesso non sia divenuto operativo e definire i rapporti giuridici instaurati tramite il Consorzio tanto con i terzi che con i consorziati.</p>                                                                                                                                                    |  |
| <b>Art. 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Art. 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

| <b>Esclusione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Esclusione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sono esclusi di diritto i consorziati che siano dichiarati falliti o siano sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o che abbiano richiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata.                                                                                                                                                                                                         | Sono esclusi di diritto i consorziati che siano dichiarati falliti o siano sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o che abbiano richiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata.                                                                                                                                                                                                         |  |
| Inoltre, l'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del consorziato che:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inoltre, l'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del consorziato che:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| a. trasferisca a terzo non consorziato la propria azienda, salvo che il terzo venga ammesso nel consorzio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a. trasferisca a terzo non consorziato la propria azienda, salvo che il terzo venga ammesso nel consorzio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| b. danneggi gli interessi del Consorzio, compiendo atti che ne pregiudichino il credito ed il regolare andamento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | b. danneggi gli interessi del Consorzio, compiendo atti che ne pregiudichino il credito ed il regolare andamento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| c. venga meno ai suoi impegni nei riguardi del Consorzio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | c. venga meno ai suoi impegni nei riguardi del Consorzio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| d. non rispetti le disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni ritualmente emanate dagli organi consortili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | d. non rispetti le disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni ritualmente emanate dagli organi consortili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Art. 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Art. 15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Organi del consorzio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Organi del consorzio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Sono organi del Consorzio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sono organi del Consorzio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 1. l'Assemblea dei consorziati;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. l'Assemblea dei consorziati;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>2. Il Comitato di Indirizzo;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>3. il Consiglio Direttivo;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2. il Consiglio Direttivo;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>4. il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3. il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>5. il Collegio dei Revisori dei Conti.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4. Organo di controllo e revisione legale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Art. 13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Art. 16</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Assemblea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Assemblea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Ogni consorziato avente diritto ad intervenire nell'Assemblea può farsi rappresentare da una persona fisica, anche non consorziata, munita di delega scritta a firma del legale rappresentante del consorziato rappresentato.                                                                                                                                                                                                                     | Ogni consorziato avente diritto ad intervenire nell'Assemblea può farsi rappresentare da una persona fisica, anche non consorziata, munita di delega scritta a firma del legale rappresentante del consorziato rappresentato.                                                                                                                                                                                                                     |  |
| L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, di sua iniziativa o su richiesta di tanti consorziati che rappresentino almeno un terzo delle quote consortili, almeno una volta all'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, a mezzo lettera raccomandata, o via fax o via mail inviata a tutti i consorziati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. | L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, di sua iniziativa o su richiesta di tanti consorziati che rappresentino almeno un terzo delle quote consortili, almeno una volta all'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, a mezzo lettera raccomandata, o via fax o via mail inviata a tutti i consorziati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. |  |
| Essa può riunirsi nella sede consortile o altrove purchè in Italia. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in difetto la stessa Assemblea provvede alla nomina.                                                                                                                                                                                                     | Essa può riunirsi nella sede consortile o altrove purchè in Italia. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in difetto la stessa Assemblea provvede alla nomina.                                                                                                                                                                                                     |  |
| Funge da Segretario persona anche non consorziata, nominata dal Presidente dell'Assemblea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Funge da Segretario persona anche non consorziata, nominata dal Presidente dell'Assemblea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                              | È consentito l'intervento in assemblea a distanza mediante collegamenti audio/video, purché tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale e di partecipare alla votazione. La riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. |  |
| Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.                                                                                                                             | Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>Art. 14</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Art. 17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Poteri dell'Assemblea</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Poteri dell'Assemblea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| L'Assemblea provvede:                                                                                                                                                                                                                                        | L'Assemblea provvede:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| a. approvazione del bilancio consuntivo e preventivo del Consorzio, alla chiusura dell'esercizio consortile;                                                                                                                                                 | a. approvazione del bilancio consuntivo e preventivo del Consorzio, alla chiusura dell'esercizio consortile;                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| b. alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del suo Presidente così come designati ai successivi art. 15 - 16 - 18;                                                                                                                              | b. alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del suo Presidente così come designati ai successivi art. 18 -19 - 20.                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| c. alla nomina dei Revisori dei Conti e del Comitato di Indirizzo                                                                                                                                                                                            | c. alla nomina dell'organo di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| d. alla determinazione degli eventuali compensi spettanti al Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti;                                                                                                                                                   | d. alla determinazione dei compensi e rimborsi spettanti ai membri del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e revisione legale                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| e. alla approvazione delle eventuali modifiche allo Statuto del Consorzio;                                                                                                                                                                                   | e. alla approvazione delle eventuali modifiche allo Statuto del Consorzio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| f. alla approvazione degli eventuali regolamenti interni al Consorzio e modifiche degli stessi esclusi i regolamenti delle Sezioni qualora vengano istituite;                                                                                                | f. alla approvazione degli eventuali regolamenti interni al Consorzio e modifiche degli stessi esclusi i regolamenti delle Sezioni qualora vengano istituite;                                                                                                                                                                                                                       |  |
| g. alla determinazione dei criteri e delle condizioni per l'ammissione di nuovi consorziati;                                                                                                                                                                 | g. alla determinazione dei criteri e delle condizioni per l'ammissione di nuovi consorziati;                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| h. alle determinazioni sullo scioglimento del Consorzio e, ove occorra, alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei loro poteri.                                                                                                             | h. alle determinazioni sullo scioglimento del Consorzio e, ove occorra, alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei loro poteri.                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Consorziati che rappresentino almeno la metà delle quote consortili.                                                                                                                          | L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Consorziati che rappresentino almeno la metà delle quote consortili.                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide col voto favorevole di tante quote consortili che rappresentino la maggioranza di quelle degli intervenuti aventi diritto al voto. Ogni consorziato ha diritto a tanti voti quante sono le sue quote consortili. | Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide col voto favorevole di tante quote consortili che rappresentino la maggioranza di quelle degli intervenuti aventi diritto al voto. Ogni consorziato ha diritto a tanti voti quante sono le sue quote consortili.                                                                                                                        |  |
| Tuttavia le deliberazioni aventi per oggetto i punti e, f, g, h del primo comma del presente articolo devono riportare il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno la maggioranza di due terzi delle quote consortili.                  | Tuttavia le deliberazioni aventi per oggetto i punti e, f, g, h del primo comma del presente articolo devono riportare il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno la maggioranza di due terzi delle quote consortili.                                                                                                                                         |  |
| <b>Art. 15</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| <b>Comitato di indirizzo</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| L'Assemblea dei Consorziati, nomina un Comitato di Indirizzo formato da un numero massimo di 19 membri così formato:                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| -da 4 a 6 membri designati dagli enti locali singoli o associati partecipanti al consorzio di cui 2 dal Comune di Ivrea;                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| - 2 designati dalla Provincia di Torino;                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| - 4 designati dai soci finanziatori di cui 2 dalla Finpiemonte Partecipazioni e 2 dalle Associazioni di categoria aderenti al consorzio;                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| - I rimanenti designati dall'Assemblea fra i soci ordinari, o loro amministratori e/o dipendenti con incarichi gestionali ufficialmente riconosciuti dalle aziende consorziate ai sensi dell' art. 6 lett.b del presente statuto                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Il Comitato di Indirizzo è presieduto dal Presidente del Consorzio e si riunisce almeno due volte anno per rilasciare pareri in merito al budget preventivo ed al bilancio pluriennale con particolare riferimento alle linee di attività del Consorzio ed alle finalità.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Il Comitato di indirizzo ha la medesima durata del Consiglio Direttivo e decade con esso ed è rinnovabile. Le cariche sono gratuite salvo il diritto al rimborso alle spese di trasferta nel rispetto delle norme vigenti.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Art. 16</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Art. 18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Consiglio Direttivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Consiglio Direttivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri così <b>designati</b> :                                                                                                                                                                                                 | Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri così <b>individuati</b> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| - 1 dalla <b>Provincia</b> di Torino che assume anche la carica di Presidente;                                                                                                                                                                                             | - 1 <b>designato</b> dalla <b>Città Metropolitana</b> di Torino che assume anche la carica di Presidente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| - 1 da <b>Finpiemonte Partecipazioni</b> ;                                                                                                                                                                                                                                 | - 1 <b>imprenditore indicato dai soci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| - 2 dai Comuni <b>del Territorio</b> ;                                                                                                                                                                                                                                     | - 2 <b>indicati</b> dai Comuni <b>consorziate</b> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| - 1 dalla Confindustria Canavese.                                                                                                                                                                                                                                          | - 1 <b>designato</b> da Confindustria Canavese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili, durano in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione dell'ultimo esercizio del mandato.                                                                                                                      | I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili, durano in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione dell'ultimo esercizio del mandato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Nel caso in cui per qualsiasi ragione vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo di nomina dell'Assemblea il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri cooptati durano in carica fino alla prima Assemblea. | <b>Nel caso in cui mancasse la designazione, da parte dei soggetti titolati, dei membri del Consiglio Direttivo il relativo consigliere uscente resterà in carica fino alla prima successiva assemblea utile.</b> Nel caso in cui per qualsiasi ragione vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo di nomina dell'Assemblea il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri cooptati durano in carica fino alla prima Assemblea. |  |
| <b>Art. 17</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Art. 19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Poteri del Consiglio Direttivo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Poteri del Consiglio Direttivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il regolare e ordinato funzionamento del Consorzio, fatte salva le competenze riservate all'Assemblea.                      | Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il regolare e ordinato funzionamento del Consorzio, fatte salva le competenze riservate all'Assemblea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Il Consiglio Direttivo può altresì delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più membri del Consiglio stesso, cui può conferire altresì la rappresentanza esterna del Consorzio.                                          | Il Consiglio Direttivo può altresì delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più membri del Consiglio stesso, cui può conferire altresì la rappresentanza esterna del Consorzio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Esso è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente del Consorzio, con qualsiasi mezzo, con almeno tre giorni di preavviso e si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 dei suoi membri in carica.                       | Esso è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente del Consorzio, con qualsiasi mezzo, con almeno tre giorni di preavviso e si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 dei suoi membri in carica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Sono ammesse le riunioni in teleconferenza e si terranno nei modi di legge.                                                                                                                                                         | Sono ammesse le riunioni in teleconferenza: in tal caso è consentito l'intervento a distanza mediante collegamenti audio/video, purché tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale e di partecipare alla votazione. La riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Il Presidente può disporre che le decisioni siano adottate con consultazione scritta o in base a consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e la volontà espressa |  |
| Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei voti.                                                                                                                                                                 | Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei voti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Le deliberazioni di esclusione del consorziato sono assunte a maggioranza dei voti.                                                                                                                                                 | Le deliberazioni di esclusione del consorziato sono assunte a maggioranza dei voti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Il Consiglio Direttivo in particolare:                                                                                                                                                                                              | Il Consiglio Direttivo in particolare:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| a. può provvedere alla nomina di un Direttore generale del Consorzio;                                                                                                                                                               | a. può provvedere alla nomina di un Direttore generale del Consorzio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| b. convoca l'Assemblea;                                                                                                                                                                                                             | b. convoca l'Assemblea;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| c. provvede per l'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e dai regolamenti interni nell'ambito delle proprie competenze;                                                                                                     | c. provvede per l'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e dai regolamenti interni nell'ambito delle proprie competenze;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| d. sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli eventuali regolamenti interni del Consorzio;                                                                                                                                       | d. sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli eventuali regolamenti interni del Consorzio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| e. delibera sull'ammissione ai nuovi consorziati;                                                                                                                                                                                   | e. delibera sull'ammissione ai nuovi consorziati;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| f. delibera sulla cessione, sull'efficacia del recesso e sulla esclusione dei consorziati, secondo quanto previsto dall'art. 11;                                                                                                    | f. delibera sulla cessione, sull'efficacia del recesso e sulla esclusione dei consorziati, secondo quanto previsto dall'art. 11;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| g. cura la gestione interna ed esterna del Consorzio;                                                                                                                                                                               | g. cura la gestione interna ed esterna del Consorzio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| h. redige i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione annuale sull'andamento generale della gestione consortile, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea unitamente al parere non vincolante del comitato di indirizzo; | h. redige i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione annuale sull'andamento generale della gestione consortile, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea unitamente al parere non vincolante del comitato di indirizzo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| i. fissa e modifica l'indirizzo della sede sociale;                                                                                                                                                                                 | i. fissa e modifica l'indirizzo della sede sociale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| j. determina i particolari compensi da riconoscere al Presidente e al Vice Presidente e ai membri del Consiglio investiti di cariche particolari;                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| k. richiede ai consorziati i versamenti necessari al raggiungimento delle finalità consortili;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | k. richiede ai consorziati i versamenti necessari al raggiungimento delle finalità consortili;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| l. istituisce le Sezioni Autonome di cui al precedente art. 5 e determina l'entità delle risorse e le quote di contributi dei consorziati da destinare all'attività di ciascuna Sezione, ne definisce i limiti di competenza e approva i regolamenti che disciplinano l'attività delle Sezioni stesse.                                                                                                                        | l. istituisce le Sezioni Autonome di cui al precedente art. 5 e determina l'entità delle risorse e le quote di contributi dei consorziati da destinare all'attività di ciascuna Sezione, ne definisce i limiti di competenza e approva i regolamenti che disciplinano l'attività delle Sezioni stesse.                                                                                                                                  |  |
| <b>Art. 18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Art. 20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Presidente e Vice Presidente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Presidente e Vice Presidente</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Il Presidente del Consorzio è nominato dall'Assemblea del Consorzio su designazione della <b>Provincia di Torino</b> . In caso di impedimento o di necessità, il Presidente è sostituito in tutte le funzioni appresso indicate dal Vice-Presidente nominato dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri. In caso di impedimento o di necessità di ambedue funge da Presidente con analoghi poteri il Consigliere più Anziano. | Il Presidente del Consorzio è nominato dall'Assemblea del Consorzio su designazione della <b>Città Metropolitana di Torino</b> . In caso di impedimento o di necessità, il Presidente è sostituito in tutte le funzioni appresso indicate dal Vice-Presidente nominato dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri. In caso di impedimento o di necessità di ambedue funge da Presidente con analoghi poteri il Consigliere più Anziano. |  |
| Il Presidente rappresenta il Consorzio nei confronti dei terzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Il Presidente rappresenta il Consorzio nei confronti dei terzi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| In particolare egli:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | In particolare egli:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| a. presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a. presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| b. ha la firma per tutti gli atti del Consorzio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | b. ha la firma per tutti gli atti del Consorzio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| c. vigila, con i componenti del Consiglio Direttivo, sulla tenuta e conservazione di libri, registri e documenti del Consorzio e sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;                                                                                                                                                                                                                                             | c. vigila, con i componenti del Consiglio Direttivo, sulla tenuta e conservazione di libri, registri e documenti del Consorzio e sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| d. fornisce ai consorziati le informazioni relative allo svolgimento dell'attività del Consorzio da questi richieste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | d. fornisce ai consorziati le informazioni relative allo svolgimento dell'attività del Consorzio da questi richieste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Art. 19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Art. 21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Comitati Tecnici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Comitati Tecnici</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, al fine di migliorare la presenza del Consorzio nel territorio, può costituire appositi Comitati tecnici, <b>cui partecipino i consorziati ordinari od esperti, anche non consorziati</b> , quali organi consultivi di cui esso si possa avvalere secondo le modalità da esso stesso stabilite.                                                                             | Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, al fine di migliorare la presenza del Consorzio nel territorio, può costituire appositi Comitati tecnici quali organi consultivi di cui esso si possa avvalere secondo le modalità da esso stesso stabilite.                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Art. 20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Art. 22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Collegio dei Revisori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Organo di controllo e revisione legale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Il Collegio dei Revisori si compone di <b>tre membri effettivi e di due membri supplenti che vengono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Il Presidente del Collegio dei Revisori è eletto tra i membri nel loro seno.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Qualora obbligatorio per legge o deciso dall'Assemblea, viene nominato un Organo di controllo e/o un Revisore. L'assemblea, nei limiti consentiti dalla legge, determina la composizione dell'Organo di controllo nominando un sindaco unico o un collegio sindacale di tre membri effettivi e due supplenti ovvero un revisore legale dei conti.</p> <p>Salvo diversa disposizione normativa le funzioni di controllo di gestione e revisione legale dei conti possono essere attribuite dall'Assemblea cumulativamente o separatamente all'Organo di controllo e/o al Revisore. Per la determinazione delle competenze e poteri in caso di istituzione facoltativa si fa rinvio alle disposizioni di legge previste in materia di società a responsabilità limitata (s.r.l.).</p> |  |
| <p>L'Assemblea può riconoscere ai membri del Collegio dei Revisori un compenso nei limiti previsti dalle norme di legge. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la ordinata tenuta della contabilità e dell'amministrazione e di stendere annualmente una relazione da presentare all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio consuntivo.</p>                                                                                                        | <p>In caso di nomina di un organo collegiale le riunioni dello stesso potranno avvenire anche mediante collegamenti audio/video, purché tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente dell'organo collegiale, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale e di partecipare alla votazione. La riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente dell'organo collegiale ed il soggetto verbalizzante.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>Art. 21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Art. 23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>Esercizio consortile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Esercizio consortile</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Esso coincide con l'anno solare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Esso coincide con l'anno solare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Art. 22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Art. 24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>Durata e scioglimento del Consorzio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Durata e scioglimento del Consorzio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga deliberata prima della scadenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga deliberata prima della scadenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Art. 23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Collegio Arbitrale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <p>Ogni controversia inerente all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto o alle deliberazioni degli organi consortili, o comunque riferentesi ai rapporti consortili, ivi comprese quelle con consorziati cessati receduti o esclusi o con persone fisiche che rivestano o abbiano rivestito cariche nel Consorzio, è deferita alla decisione di un arbitro rituale designato dal Presidente del Tribunale di Torino. L'arbitro deciderà ritualmente.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Art. 24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Art. 25</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>Riferimento alle leggi comuni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Riferimento alle leggi comuni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi sui Consorzi. Per quanto concerne la partecipazione degli enti locali, si fa riferimento alla normativa vigente che ne regola l'attività. | Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi sui Consorzi. Per quanto concerne la partecipazione degli enti locali, si fa riferimento alla normativa vigente che ne regola l'attività. |  |
| <b>Art. 25</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Art. 26</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Diritto di informativa</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Diritto di informativa</b>                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>I Comuni Consorziati e la Provincia di Torino</b> hanno diritto di acquisire qualsiasi documento e/o informazione nel rispetto dei rispettivi statuti e/o regolamenti.                                                                                               | I Consorziati hanno diritto di acquisire qualsiasi documento e/o informazione nel rispetto dei rispettivi statuti e/o regolamenti.                                                                                                                                      |  |
| In originale firmato                                                                                                                                                                                                                                                    | In originale firmato                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>PASQUERO Alberta</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>CIGNETTI Pierluigi Notaio (L.S.)</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |